



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SGOTTO	CATERINA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CAPOMOLLA	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>	SCALERA	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 419/2018
depositato il 05/03/2018

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2014/005/EM/000007325/0/001 REGISTRO
2014

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO
VIA A. LOMBARDI 88100 CATANZARO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 419/2018

UDIENZA DEL

19/12/2018 ore 10:30

N°

665/2019
Sezione 1

PRONUNCIATA IL:

19.12.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23.04.2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Massimo Gaetano SESSA



Fatto e Diritto

, con rituale ricorso depositato in data 5 marzo 2018 e iscritto al n. 419/2018 RGR, impugnava l'avviso di liquidazione n. 2014/005/EM/000007325/0/001, notificatogli in data 19/12/2017, dell'importo complessivo di euro 218,00, relativo alla registrazione dell'ordinanza di assegnazione somme pignorate, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 27/11/2014, tra _____ contro Comune di Catanzaro.

Parte ricorrente eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'omessa allegazione dell'atto di esecuzione immobiliare n.7325/2014 del 27/11/2017 oggetto dell'imposta di registrazione pretesa, concludendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catanzaro non si costituiva.

Il ricorso appare fondato e va accolto.

Costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29402 del 07/12/2017, Rv. 646975-01).

Secondo l'orientamento interpretativo prevalente della Suprema Corte, difatti, l'avviso di liquidazione emesso ai sensi delle art. 54, comma 5 D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto comprometterebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare e, conseguentemente, l'esercizio delle sue facoltà difensive (così, pure Cass. Sez. 6-5, n. 12468 del 17 giugno 2015; Sez. 5, n. 18532 del 10 agosto 2010): la *ratio* dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, infatti, è quella di garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive (da ultimo, Corte di Cassazione, Sez. Trib., ordinanza 16/11/2018, n. 29491).

Conseguentemente, dunque, la questione da valutare è se il mero riferimento nell'avviso al numero ed alla data di un'ordinanza su cui esso si basa, senza nessun'altra precisazione, sia o meno sufficiente a ritenere l'atto richiamato conosciuto o comunque conoscibile dall'interessato, per il solo fatto che egli sia stato parte nel relativo processo.

Muovendo dalla considerazione che una così scarna indicazione dell'atto cui si riferisce l'avviso imporrebbe comunque al suo destinatario un'attività di ricerca del documento medesimo, la questione va risolta negativamente, affermando che gli elementi sopraindicati si palesino insufficienti a rendere legittimo l'atto impugnato, in quanto comprimono il diritto del contribuente ad esercitare le azioni di tutela, obbligandolo a spendere tempo e denaro per l'acquisizione dell'atto di riferimento (l'ordinanza di assegnazione somme pignorate, appunto).

L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato posto dalla L. n. 212 del 2000 all'art. 7, dunque, è stabilito non solo per soddisfare esigenze di trasparenza e di correttezza dell'azione dell'Amministrazione fiscale, ma, proprio perché inserito nello statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire il diritto dei contribuenti ad avere piena ed immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza e di predisporre eventuali motivi di contestazione e, quindi, di impugnarla in sede giudiziale.

Proprio l'orientamento interpretativo prevalente di legittimità, quindi, ha individuato la soluzione del problema proposto in ordine alla nozione di conoscibilità dell'atto nell'esigenza di garantire l'integrità del diritto di



opposizione del contribuente: la motivazione dell'atto tributario deve essere tale da porre il contribuente nella condizione di valutare, con pienezza di cognizione e senza riduzioni dello spazio di tempo a disposizione, la fondatezza della pretesa fiscale e la conseguente condotta da adottare (Cass. n. 1905 del 2007; Cass. n. 15482 del 2006).

Tale esigenza risulterebbe seriamente pregiudicata se si adottasse una nozione di conoscibilità dell'atto presupposto e richiamato così estesa da farvi rientrare anche gli atti che possono essere conosciuti dal contribuente a seguito di un'attività di ricerca, atteso che essa comprimerebbe necessariamente il termine concesso dalla legge al contribuente per predisporre l'atto di impugnativa.

In questa prospettiva, dunque, la previsione normativa che pone a carico dell'Ufficio l'onere di allegare l'atto richiamato deve essere anche letta come disposizione che esclude a carico del contribuente obblighi o doveri di ricercare l'atto medesimo presso pubblici uffici o terzi.

La salvaguardia dell'intangibilità del termine del diritto di impugnativa richiede necessariamente anche che sia garantita la sua effettività.

Orbene, nel caso di specie è pacifico che l'atto impugnato rechi esclusivamente gli estremi dell'ordinanza di assegnazione di somme pignorate oggetto della registrazione, ma nessun altro elemento idoneo a rendere immediatamente ostensibile il provvedimento presupposto.

Alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso, pertanto, va accolto.

Le spese di lite, trattandosi di questione di diritto risolta anche diversamente dalla giurisprudenza di merito, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di liquidazione n. 2014/005/EM/000007325/0/01.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, 19 dicembre 2018

Il Presidente e relatore

Caterina Sgotta
Caterina Sgotta